

Codice A1816B

D.D. 13 novembre 2023, n. 2787

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 7363) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica, mediante taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, del Torrente Varaita, in Comune di Sampeyre (CN), loc. Ponte Borgata Giarassi.



ATTO DD 2787/A1800A/2023

DEL 13/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 7363) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica, mediante taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, del Torrente Varaita, in Comune di Sampeyre (CN), loc. Ponte Borgata Giarassi.

Premesso che:

- In data 13/09/2023 con nota assunta al prot. n. 38775/A1816B il Comune di Sampeyre (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente all'interno dell'alveo del Torrente Varaita, in Comune di Sampeyre, località Ponte Borgata Giarassi, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

- All'istanza sono allegati gli elaborati con la documentazione fotografica e gli estratti cartografici, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nel taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso, che verrà eseguito mediante le squadre degli Operai Forestali della regione Piemonte.

- In data 26/09/2023 è stato effettuato un sopralluogo, da parte di Funzionari del Settore Tecnico regionale - Cuneo, nel quale è stata accertata l'effettiva criticità idraulica rappresentata dalla fitta vegetazione presente all'interno dell'alveo a monte e a valle del ponte, che può ostacolare il regolare deflusso delle acque e determinare una situazione di rischio in occasione di eventuali eventi di piena straordinari del Torrente Varaita.

- Con nota prot. n. 42207/A1816B, del 05/10/2023, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Considerato che a seguito dell'esame della documentazione inviata e del sopralluogo sopra citato la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica, mediante operazioni di taglio piante riconducibili ai disposti di cui all'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e

s.m.i., si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Varaita.

Dato atto che per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2022, riconducibili all'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, non risulta necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Sampeyre (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente all'interno dell'alveo del Torrente Varaita, in località Ponte Borgata Giarassi, nel tratto individuato negli elaborati cartografici allegati all'istanza, per una lunghezza massima di 100 m a monte e a valle del ponte. L'intervento, che viene autorizzato esclusivamente ai fini idraulici e demaniali, dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il taglio delle alberature dovrà essere limitato alle piante radicate nell'alveo attivo a rischio di sradicamento in caso di piena, alle piante morte, in precario equilibrio o con emergenti problemi fitosanitari, e alle essenze infestanti invasive;
- dove le sponde sono caratterizzate dalla eventuale presenza di opere di difesa è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine;
- durante l'esecuzione delle operazioni di taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in zona non raggiungibile dalle eventuali acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;
- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, così come tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che

possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni due**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il soggetto autorizzato dovrà dare comunicazione al Settore Tecnico regionale - Cuneo (pec: tecnico.regionale.CN@ cert.regione.piemonte.it) della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Ing. Monica Amadori - Dirigente

Geol. Antonio Pagliero

Ing. Linda Fazio

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)

Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia